

Censimento Amianto: obblighi e sanzioni (LR 14/2012 e Decreto 30.1.2013)



A fine 2005 in applicazione della norma nazionale è stato varato il P.R.A.L., con l'obiettivo, ambizioso, di eliminare la presenza di amianto dal territorio entro il 2015.

Strumento base del piano è la realizzazione del **censimento** per conoscere quantità effettiva, tipologia e condizioni del manufatto, localizzazione dei materiali.

la **Legge Regionale 14 del Luglio 2012**, interviene con alcune modifiche sulla normativa precedente per rafforzare l'obbligo di censimento, definendo anche i criteri applicativi delle sanzioni previste per chi non adempie, e per facilitare le attività di bonifica.

Il censimento: chi e come

Il piano incarica l'ASL, ma anche i comuni, le province, l'ARPA di incentivare l'autonotifica e supportare i cittadini e le imprese nella compilazione.

Al censimento sono tenuti tutti i proprietari, pubblici e privati di edifici, impianti o luoghi nei quali vi sia presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, utilizzando la modulistica di legge (Mod. NA/1).

Il modello NA/1, da trasmettere alla ASL, prevede solo la dichiarazione della percentuale della superficie eventualmente danneggiata (maggiore o minore del 10%); il calcolo dell'**indice di degrado**, ottenibile applicando l'algoritmo regionale, permette di definire con facilità lo stato di conservazione del materiale e le conseguenti scelte rispetto a eliminazione e/o messa in sicurezza.

[Modulo NA/1](#)

L'indice di Degrado

Per accertare lo stato di conservazione si deve utilizzare il protocollo di valutazione dello stato di conservazione delle coperture di cemento amianto (**DDG sanità 13237/2008**).

L'indice di degrado (ID), autocertificabile a cura del proprietario o del responsabile dell'attività, consente di valutare lo stato di conservazione delle coperture esterne in cemento amianto attraverso l'ispezione visiva del manufatto.

Il risultato dell'applicazione dell'ID è un numero, cui corrispondono le azioni che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà attuare.

In base al risultato ottenuto gli interventi da attivare saranno:

1. nessun intervento e riesame con frequenza biennale (ID inferiore o uguale a 25)
2. esecuzione della bonifica entro 3 anni (ID compreso tra 25 e 44)
3. rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi (ID uguale o maggiore di 45)

[Indice di degrado](#)

Il termine previsto per l'invio della comunicazione era il 31 gennaio 2013. Si ricorda però che la trasmissione tardiva del modulo NA/1 non comporta sanzione; la sanzione scatta solo in caso di mancata comunicazione.

La sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00, è modulata in base alla tabella:

	Quantità di amianto ¹		
	< 100 m ²	100 m ² < x < 1000 m ²	> 1000 m ²
PERICOLOSITÀ	.	.	.
ID ² < uguale 25	100 €	500 €	1500 €
ID tra 25 e 44	500 €	1000 €	1500 €
ID uguale o superiore 45	1000 €	1500 €	1500 €
Materiali danneggiati per una superficie >10% (D.m. 6 settembre 1994)	1500 €	1500 €	1500 €

In caso di segnalazione:

Il comune ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione, secondo un apposito protocollo.

Il proprietario, entro trenta giorni, trasmette la stima dello stato di conservazione, effettuata da un tecnico abilitato, al comune e all'ASL.

In caso di inadempimento, l'ASL provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.

Amianto e Programma di Sviluppo Rurale:

L'aver effettuato il censimento amianto è uno dei requisiti previsti e controllati in sede di verifica degli adempimenti per l'erogazione alle imprese agricole dei finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale.

Trasmissione del modulo NA/1

IL MODULO NA/1 - notifica di presenza di amianto in strutture e luoghi, dovrà essere inviato:

Via e-mail: dipartimento.prevmedica@asl.lodi.it

Via fax al n. 0371.5872494

segreteria ASL di Lodi, Dipartimento di Prevenzione Medico, piazza Ospitale, 10 Lodi

Per eventuali informazioni è possibile contattare l'Ufficio Comunale: